

Allegato "A" N.28055 di Repertorio n.12403 di Raccolta

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI TOURETTE E QUADRI CLINICI CORRELATI"
(A.I.S.T.) O.N.L.U.S.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana Sindrome di Tourette e quadri clinici correlati – Onlus" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o in breve, A.I.S.T. O.N.L.U.S.

L'Associazione ha sede legale in Milano.

Il Consiglio potrà trasferire la sede in qualunque indirizzo in Milano e disporre l'apertura di uffici e sedi secondarie in altre città. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione deve indicare chiaramente la sua qualità di associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione A.I.S.T. è apolitica, non ha fini di lucro e, nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della sola Regione Lombardia, ha per scopo l'assistenza socio sanitaria delle persone affette dalla Sindrome di Tourette e quadri clinici correlati, in particolare quelli connessi per frequente comorbilità come, i tic i disturbi ossessivo-compulsivi, i disturbi di iperattività e di attenzione, talora associati con disturbi di tipo depressivo e d'ansia ovvero altre problematiche.

L'Associazione persegue tale scopo utilizzando tutti i mezzi ritenuti idonei alla promozione della conoscenza della sindrome ed alla realizzazione di servizi a favore dei soggetti che ne sono portatori.

Tra le attività sono considerate prioritarie:

- la diffusione delle conoscenze scientifiche della sindrome e dei disturbi correlati e delle misure terapeutiche più moderne;
- l'effettuazione di indagini epidemiologiche;
- lo studio dei parametri di qualità della vita e dei costi individuali/sociali connessi alla malattia sia dei pazienti che dei loro "caregivers";
- la promozione dell'aggiornamento professionale a favore di chi presta la propria attività nella Associazione mediante ricerche, pubblicazioni, corsi, seminari, stages, convegni ed altre eventuali iniziative;
- lo sviluppo di rapporti con altre associazioni private e pubbliche, nazionali ed internazionali operanti nel settore di queste patologie;
- lo sviluppo di una nuova cultura, basata sulla comprensione della sindrome e delle sue conseguenze sul comportamento ed il coinvolgimento / informazione di familiari, parenti, conoscenti, insegnanti ed ambienti scolastici in generale, assistenti sociali e quanti altri possano interagire con le persone affette dalla sindrome, per migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte;
- l'intervento presso le strutture legiferanti statali e periferiche per il riconoscimento della sindrome e la conseguente adozione di misure di tutela particolare per coloro che ne sono affetti con particolare riguardo alle scuole in ambito lavorativo e nella costituzione di network medici e psicologici di alta specializzazione e differenziati nel territorio cui indirizzare malati e familiari;
- l'adozione di un numero verde per affrontare le emergenze.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Articolo 3 – CONTRIBUTI ESTERNI

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può anche avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati ovvero da terzi.

Articolo 4 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni che accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il corpo sociale è composto da associati ordinari e associati onorari. La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'associazione.

Sono associati onorari coloro che sono prescelti e nominati come tali dal Consiglio direttivo nell'ambito delle persone che per meriti pubblici o privati abbiano dimostrato la loro reale convergenza personale e ideale verso l'Associazione. Essi, sono equiparati in tutto agli associati ordinari e portatori degli stessi diritti.

Articolo 5 – GESTIONE DEI SOCI

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie.

Essa è soggetta ad accettazione del Consiglio direttivo, che dovrà motivare in forma scritta i motivi dell'inammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione. Nessuna ulteriore formalità deve essere svolta dal Consiglio direttivo in caso di accettazione dell'iscrizione, ritenendosi valido il principio del "silenzio assenso".

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

All'atto dell'ammissione, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci, il socio dovrà versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo entro il 1° gennaio di ogni anno.

Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera e) del D.Lgs.460/1997.

Articolo 6 – DIRITTI DEI SOCI

Agli associati è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in nessun caso essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Articolo 7 – DOVERI DEI SOCI

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 8 – RECESSIONE / ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di associato, a qualsiasi categoria sociale appartenga, viene meno per:

1. morte o estinzione giuridica;

2. dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo dell'Associazione; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale in corso;
3. espulsione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea anche su eventuale proposta del Consiglio direttivo.

Deve essere comunicata mediante lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Contro tale delibera l'associato può fare ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti

Articolo 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario e da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal

Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, con lettera, ovvero fax, o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno 8 giorni prima della riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita in un giorno diverso dalla prima.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è altresì, convocata quando il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta, almeno 1/10 degli associati.

Articolo 12 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, della maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati in seconda, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci che hanno versato la loro quota annuale.

Articolo 13 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'Associazione;

2. delibera sul bilancio preventivo e consultivo, predisposti dal Consiglio direttivo;
3. procede all'elezione del Consiglio direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
4. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
5. nomina, su proposta del Consiglio direttivo, il Revisore dei conti, ove previsto.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Articolo 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre associati, eletti dall'Assemblea fino ad un numero massimo di sette componenti.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per cinque esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora, venisse a mancare un consigliere, i rimanenti restano in carica e possono procedere alla cooptazione di altro consigliere fino alla conclusione del mandato.

In caso di dimissioni o di mancanza di almeno due consiglieri, l'altro o gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio direttivo.

Il Presidente, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta si manifesti la necessità, convoca il Consiglio direttivo, con non meno di sette giorni di preavviso ed, in caso di urgenza, con telegramma o fax inviato almeno 48 ore prima.

Il Consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri. Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno tre consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del più anziano dei fondatori o degli associati a questi equiparati.

Dalle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo Statuto, e salvi i poteri degli altri Organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili e immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b) la predisposizione del bilancio consultivo e preventivo;
- c) l'apertura di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- f) la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e dalle sue modalità di versamento;
- g) proporre l'esclusione di un associato;
- h) la proposta della nomina, da parte dell'Assemblea, di un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili;

- i) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può, in via eccezionale, con provvedimenti motivati delegare parte delle proprie funzioni di gestione ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri qualora non abbia provveduto l'assemblea. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima.

Al Presidente possono essere delegate dal Consiglio parte delle proprie funzioni per l'espletamento di tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Inoltre egli:

1. presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio direttivo;
2. convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 17 – il VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, qualora non sia stato nominato dall'assemblea ed ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 18 – LA COMMISSIONE MEDICO/SCIENTIFICA

La commissione medico/scientifica è composta da esperti italiani e/o stranieri esperti nel campo della Sindrome di Tourette selezionati e nominati dal Consiglio direttivo. E' un organo consultivo, che si riunisce su richiesta del Presidente, per supportare il Consiglio direttivo nella scelta delle linee guida e delle azioni da intraprendere per la realizzazione degli scopi prettamente medico scientifici dell'Associazione.

La Commissione svolge la propria attività gratuitamente, salvo ricevere rimborsi per le spese direttamente sostenute nell'adempimento dei loro incarichi. Le modalità dei rimborsi sono definite da specifico regolamento.

Articolo 19 – IL REVISORE DEI CONTI

Qualora necessario per legge, o ritenuto utile dal Consiglio Direttivo, un Revisore dei conti, scelto tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili, verrà nominato dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo.

Egli ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

A tal fine ha diritto di consultare tutti i libri contabili ed ogni altra documentazione che ritenga necessaria.

Articolo 20 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali, compresa l'appartenenza al Consiglio direttivo, sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali con apposito Regolamento.

Articolo 21 – I MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

1. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
1. bis. da un fondo costituito da conferimenti in denaro da parte degli associati;
2. da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione mediante campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche;
3. da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
4. dai risultati dell'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale;
5. da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
6. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
7. da eventuali avanzi delle quote associative annuali versate dagli associati.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi associati o sostenitori o comunque a terzi diversi di beneficiari istituzionali eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere sempre e integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

Articolo 22 – LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.

I bilanci preventivo e consultivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste. La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il bilancio e la nota integrativa devono, ove necessario per legge, essere corredati dalla relazione del revisore.

I documenti predetti, insieme alla relazione di cui al precedente comma, devono essere consegnati all'Assemblea degli associati subito dopo il loro completamento.

E' tassativamente vietata la distribuzione di utili che verranno pertanto portati a riserva.

Articolo 23 – I DOCUMENTI CONTABILI

Il Consiglio direttivo deve assicurare la tenuta di un registro di cassa contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti finanziari, e di un libro degli inventari nonché delle altre scritture di legge previste per le Onlus.

Articolo 24 – LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento, il patrimonio, in ogni caso, potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della L. N.662 del 23 dicembre 1966.

Articolo 25 – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di Associazioni e di Onlus.

F.to Mauro Porta

F.to Enrico Lainati - Notaio